



SENT. N. 89/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24471** del registro di segreteria, sul ricorso promosso

da **S.R.G.**, nata a *omissis* il *omissis*, c.f.

omissis, residente in *omissis*, Via *omissis*,

elettivamente domiciliata in *omissis*, via *omissis*, presso lo

studio degli avv. Nadia Betti e Carla Bertino, che la rappresentano e difendono

unitamente e disgiuntamente per procura in atti, PEC

nadiabetti@pec.studiolegalebetti.to.it;

avv.carlabertino@pec.it;

CONTRO

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

SENTITE, all'udienza del 28 maggio 2026, le difese delle parti, come da verbale.

FATTO

La Signora S. ha presentato ricorso a questa Corte esponendo quanto

segue.

In data 18 gennaio 2022 la ricorrente, docente presso l'Istituto di Istruzione Superiore Martinetti di Caluso, presentava, tramite il patronato Inca CGIL di Ivrea, domanda di pensione di anzianità con calcolo contributivo sperimentale lavoratrici ex D.L. n. 4/2019 – opzione donna (domanda n. 2180914900043 - prot. INPS.8100.18/01/2022.0030078), nella gestione pubblica, fondo CTPS DOCENTI, comparto scuola, per la decorrenza del 1/2/2022.

Nel silenzio dell'INPS, in data 4 marzo 2025 la Signora S., tramite il Patronato Inca di Ivrea, sollecitava la definizione della domanda.

In data 6 marzo 2025 l'INPS segnalava al Patronato che la posizione assicurativa dell'istante non risultava ancora completamente certificata mentre il 31 marzo 2025, a seguito di ulteriore sollecito del 27 marzo 2025, comunicava l'avvenuto inoltro della richiesta all'ufficio competente.

In data 27 giugno 2025 la ricorrente presentava ricorso al Comitato Provinciale INPS per l'accoglimento della domanda.

In data 9 luglio 2025 l'odierna ricorrente inviava all'INPS, a mezzo PEC, diffida a provvedere sulla domanda di pensione, rimasta priva di riscontro.

Con il presente ricorso parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di anzianità con calcolo contributivo sperimentale lavoratrici ex D.L. n. 4/2019, come da domanda presentata in data 18 gennaio 2022, e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare l'INPS al pagamento della prestazione dovuta e dei ratei arretrati spettanti con decorrenza dal 1° febbraio 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria del 5 febbraio 2026, eccependo l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso attoreo per carenza dei

	presupposti di fatto e di diritto, senza peraltro corredare tale eccezione della	
	necessaria motivazione, e chiedendo, in via istruttoria, l'audizione, a	
	chiarimento della fattispecie, del responsabile del competente ufficio Dott.	
	Luigi D'Oria o di altro funzionario informato dei fatti.	
	All'udienza del 19 febbraio 2026, la difesa dell'INPS ha rinnovato tale	
	richiesta, ribadendo di non essere in possesso di elementi utili alla definizione	
	della controversia.	
	Con ordinanza n. 7/2026, questo Giudice ha disposto il deposito da parte	
	dell'INPS di una relazione scritta del Responsabile dell'Ufficio competente alla	
	gestione amministrativa della fattispecie in esame riguardante la ricorrente	
	(indicato dalla difesa dell'INPS nella persona del Dott. Luigi D'Oria), recante	
	chiarimenti circa lo stato della pratica e ogni precisazione utile alla definizione	
	della controversia.	
	Nessuna relazione o nota risulta depositata in atti, in ottemperanza a quanto	
	disposto con l'ordinanza sopra citata.	
	All'udienza del 28 maggio 2026, fissata per la discussione orale della causa, la	
	difesa di parte ricorrente ha precisato di essere in possesso di comunicazione	
	e-mail datata 13 febbraio 2026, proveniente dal Patronato che ha seguito la	
	pratica della ricorrente, il quale, a seguito di interlocuzione con l'Istituto	
	scolastico presso cui la medesima ha prestato servizio, ha avuto conferma della	
	regolare certificazione della posizione e della sussistenza dei requisiti in capo	
	alla ricorrente.	
	La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.	
	DIRITTO	
	L'art. 16 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella legge n.	
	- pag. 3 di 7 -	

26/2019, ha riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 avevano maturato un'anzianità contributiva di 35 anni ed un'età anagrafica di 58 anni, se dipendenti (59 anni se lavoratrici autonome), la facoltà di accesso al pensionamento anticipato, a condizione di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo previste dal d.lgs. n. 180/1997 (“Opzione donna”).

Le successive leggi di bilancio per gli anni 2020, 2021 e 2022 hanno prorogato l’anticipo pensionistico di cui sopra in favore delle lavoratrici che abbiano maturato rispettivamente entro il 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti.

Per aderire a “opzione donna” risultano pertanto richiesti i seguenti requisiti: 1) almeno 35 anni di contributi e 2) almeno 58 anni di età.

Dagli atti versati in giudizio si desume che alla data della domanda di pensione (18/1/2022) la ricorrente era in possesso dei predetti requisiti, avendo maturato 36 anni e 10 mesi di anzianità contributiva nella gestione pubblica comparto scuola e avendo compiuto 61 anni di età (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).

L’INPS non ha spiegato per nulla le ragioni dell’asserita inammissibilità/infondatezza della domanda della ricorrente, limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso senza alcuna motivazione di supporto, nonostante questo Giudice abbia, con apposita ordinanza sopra citata, dato termine per il deposito della relazione del funzionario competente, come richiesto dalla difesa dell’INPS.

Peraltro, dal sito dell’INPS si apprende che la cd. “Opzione donna” è un trattamento pensionistico anticipato, calcolato secondo il sistema

contributivo, erogato a domanda alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti entro il 31 dicembre 2021; che si rivolge alle lavoratrici dipendenti e autonome; che la decorrenza di “Opzione donna” non può essere anteriore al 2 gennaio 2022; che è possibile accedere alla pensione anticipata in presenza di specifici requisiti: un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni; un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni, per le lavoratrici autonome; la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (requisito non richiesto alle lavoratrici autonome).

Viene precisato altresì che il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è di 30 gg. *ex lege* n. 241/1990.

Pertanto, deve richiamarsi l’istituto del silenzio-assenso ex art. 20 della citata legge n. 241/1990, in virtù del quale, decorso il termine ordinario di 30 giorni dalla presentazione di un’istanza senza che la Pubblica Amministrazione si sia pronunciata, il silenzio equivale a un provvedimento di accoglimento della domanda.

Alla luce delle considerazioni suesposte, si accoglie il ricorso, e si accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la pensione di anzianità con calcolo contributivo sperimentale lavoratrici ex D.L. n. 4/2019, come da domanda presentata in data 18 gennaio 2022, con conseguente condanna dell’INPS al pagamento della prestazione dovuta e dei ratei arretrati spettanti con decorrenza dal 1° febbraio 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 c.g.c. si condanna l’INPS al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.

	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua	
	composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente	
	pronunciando, accoglie il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento a favore di	
	parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella somma di euro 1.000,00	
	(mille/00), oltre spese generali, CPA e IVA. come per legge.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.	
	Così deciso in Torino, il 28 maggio 2026.	
	IL GIUDICE MONOCRATICO	
	Alessandra Olessina	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 16/06/2026	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina Scrugli	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione	
	dei dati personali" dispone che a cura della Segreteria venga apposta	
	l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone	
	fisiche indicate in sentenza.	
	IL GIUDICE MONOCRATICO	
	Alessandra Olessina	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Su disposizione del Giudice, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30	
	giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati	
	- pag. 6 di 7 -	

identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 16/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

Firmato digitalmente